

Università Cattolica del S. Cuore - Sede di Piacenza

‘Seminari piacentini di settembre’

10-11 settembre 2009

LA FORMAZIONE UMANA E I MODELLI DI EDUCAZIONE. IL CONTRIBUTO DI
BERNARD LONERGAN (Teologia della Salvezza tra Storia ed Educazione)

Storia e Diritto in relazione alla Salvezza a partire dal pensiero di B. Lonergan

La riflessione su Storia e Diritto a partire da Lonergan è certamente di grande stimolo ... tanto più se si tratta di ‘limitarne’ la trattazione in un’ottica di ‘Salvezza’ ed assumendo la prospettiva della ‘Formazione umana’ alla quale l’insegnamento tanto della Storia che del Diritto offrono da sempre un contributo irrinunciabile¹.

1. PREMESSA

Prima di entrare nel tema è necessario, secondo le buone regole dell’Epistemologia moderna, fissare con chiarezza gli elementi contenutistici di cui ci si occuperà in seguito: la c.d. *formalizzazione del linguaggio*, necessaria perché possa aversi ‘Scienza’ e non un semplice ‘parlare di...’.

Prima, tuttavia, di avventurarsi nelle diverse formalizzazioni occorre fare una sottolineatura di portata pregiudiziale: senza dubbio per il Diritto, ma anche per la Storia –e forse pure per la Salvezza–, risulta opportuno osservare come non si tratti di ‘cose’ (*res*) invenibili nella vita ed esperienza quotidiana delle persone, ma di *astrazioni* che danno un ‘corpo’ (fittizio) a qualcosa che è soltanto sperimentato come ‘qualità’ dell’esperienza umana: la *giuridicità*, la *storicità*... l’essere *‘salvati’*. È solo la potenza astrattiva del linguaggio che permette di derivare da semplici ‘predicati’ (aggettivi o participi passati –quindi qualcosa che è avvenuto o si è fatto–) qualcosa che assuma le caratteristiche (in realtà fittizie) della ‘realtà’, intesa nel suo senso più ‘denso’ dal punto di vista ontologico. Si tratta, cioè, di *astrazioni-formalizzate* utili o necessarie per semplificare il ragionamento ma non di elementi che è possibile ‘incontrare’ –meglio: sperimentare– nella

¹ Di fatto anche le recenti riforme scolastiche italiane hanno esteso l’insegnamento del Diritto nella Scuola secondaria di primo grado, riservato una volta ad alcune soltanto delle scuole ‘tecniche’.

‘realtà’... *Diritto, Storia, Salvezza*, per dirla col linguaggio pre-moderno, *non sono ‘enti’ ma concetti* ...da non ‘assumere’ tuttavia neppure come gli ‘universali’ di scolastica memoria.

D’altra parte, non di meno, è lo stesso ‘postulato di predicazione’ costitutivo delle Scienze moderne che chiede di porre maggior attenzione ai ‘predicabili’, agli ‘attributi’, che non ai ‘semplici’ soggetti la cui individuazione risulta spesso del tutto difficoltosa fino al punto che, in fondo, per l’approccio scientifico contemporaneo conta di più ‘*il cosa*’ si predica che non ‘*di chi/cosa*’ lo si predichi... alla Scienza moderna non interessa tanto l’*ente* in sé (l’essenza) ma le sue *qualità*: è su queste che si costruisce la Scienza dopo Galileo... ed è a questa che noi –con Lonergan– facciamo riferimento.

Sarà quindi molto più appropriato e corretto trattare di *storicità* invece che di Storia, di *giuridicità* invece che di Diritto.

1.1 Formalizzazioni

La prima evidentissima conseguenza di questa scelta sta nel fatto che evitare il “Diritto” come *res* aiuta in modo sorprendente ad impostare correttamente le questioni che lo riguardano, sfuggendo alla ‘forbice’ tra Diritto e Legge, che tante pene ha creato –e continua a creare– ai teorici del Diritto non sufficientemente accorti dal punto di vista che Lonergan direbbe ‘critico’.

In questa prospettiva, secondo una linea teoretica piuttosto innovativa che ho maturato nel tempo (e nella didattica) e che ritengo di validità e portata abbastanza complete, credo si possa/debba definire la “*giuridicità*” come

l’attitudine di un atto o fatto (evento) a modificare la ‘posizione’ relazionale di soggetti ed oggetti appartenenti ad uno stesso ambito socio-istituzionale, in modo tale che la nuova posizione relazionale di almeno uno di essi risulti al contempo:

[a] pubblicamente riconoscibile, [b] relazionalmente rilevante, [c] istituzionalmente sanzionabile.

In altri termini: –come in tutte le Scienze moderne– non si prende in esame un’*essenza* in sé e per sé, né un semplice ‘ente’ che la realizzi almeno parzialmente, ma una ‘*variazione*’ ...un ‘delta’ (Δ); è –solo– questo, in effetti, ciò che noi possiamo rilevare e/o sperimentare²: il ‘fenomeno’ che manifesta (la presenza o azione di) una realtà sottostante, senza con ciò cadere nel nefasto dualismo kantiano tra *fenomeno* e *noumeno* ...incomunicanti ed irriducibili. La Scienza moderna più avveduta, infatti, sa bene di rapportarsi ‘solo’ con la parte ‘emergente’ della realtà ...una realtà assolutamente complessa e spesso approcciabile solo in modo ‘probabilistico’ (secondo il principio

² I nostri strumenti di rilevamento e misura, in effetti, colgono solo ‘variazioni’, ed anche le nostre ‘percezioni’ meta-sensoriali (le emozioni) seguono la stessa logica: dove non accade nulla, dove non c’è ‘variazione’ di uno *status quo*, la nostra percezione rimane quiescente. Ciò vale non solo –e banalmente– dal punto di vista ‘sperimentale’ ma anche da quello ‘esperienziale’: chi mi offende o chi mi loda causa in me un ‘delta’ emotivo, probabilmente irripetibile, ma non per questo non ‘graduabile’ e non intelligibile e giudicabile.

di indeterminazione di Heisenberg che dice non essere possibile «conoscere simultaneamente la quantità di moto e la posizione di una particella con certezza»).

In questo modo quando si parla di ‘Diritto’ ci si riferisce in realtà a tutto quanto –e solo quanto– è ‘giuridico’: ricade cioè entro le caratteristiche della giuridicità sopra evidenziate.

Cosa non dissimile vale per la “storicità” rispetto alla ‘Storia’ propriamente detta –e difficilmente definibile nella propria essenza–; astruendo dal pensiero di Lonergan si potrebbe definire la “storicità” come la *portata attuale del nostro passato* che «ha fatto di noi quello che siamo»³ e che condiziona il nostro vivere futuro, non solo individuale ma anche collettivo, ancorandolo al passato in modo ben più saldo che al –possibile– futuro⁴. In altri termini potremmo definire la storicità come

la caratteristica propria dell’agire umano in base alla quale nessuna azione può essere vista e compresa al di fuori di un preciso contesto spazio-temporale già ‘dato’ nel passato ed a cui ogni uomo appartiene (passivamente), ma di cui anche è protagonista e fautore (attivamente) con le proprie scelte che diventano ‘fatti’ coi quali la collettività ‘esistenziale’ (più o meno estesa⁵) dovrà confrontarsi;

non sarebbe possibile, d’altra parte, definire la storicità senza considerare di esserne parte integrata ed integrante... in fondo, la Storia sono anche ‘io’. E qui la chiarezza di Lonergan in tema di *autocoscienza di sé-conoscenti* è certamente strutturale... ma si vedrà più oltre.

Non di meno, forse, la stessa “Salvezza” più che una *res* da ‘possedere’ è uno ‘stato’ in cui ci si trova, una *condizione esperienziale* e fortemente emotiva –per quanto ontologicamente consistente⁶–, costitutivamente caratterizzata tanto da una necessaria consapevolezza, che da una successione di ‘tempi’: quello della morte/perdizione –prima– e quello della Salvezza –poi–. Dove, però, si dà una successione temporale che coinvolga la vita umana-consapevole si ha inevitabilmente storicità ...e quindi ‘Storia’. Definire la Salvezza non (mi) pare altrettanto agevole che la giuridicità e la storicità, ma è su queste due che si concentra il nostro interesse.

In questa prospettiva, pur senza cedere in alcun modo all’indistinzione tipica del Relativismo, l’intera ‘terna’ viene a collocarsi all’interno dell’esperienza umana e personale –più o meno

³ B. LONERGAN, *Il metodo in Teologia*, Roma, 2001, 211.

⁴ «Il funzionamento attuale del bene d’ordine è ciò che è, in massima parte, a causa del funzionamento passato e solo in piccola misura a causa dello sforzo secondario ora necessario per far sì che le cose continuino a funzionare e, se possibile, per migliorarle». B. LONERGAN, *Il metodo*, 211-212.

⁵ Certamente diversa quanto all’estensione nel caso si tratti di un semplice abitante di un piccolo paese rurale o di Napoleone, Ghandi o Giulio Cesare; la ‘collettività esistenziale’ indica l’orizzonte globale in cui la vita ‘esterna’ del soggetto ha risonanza esplicita e, quindi, conseguenze di qualche tipo.

perceptiva e percepita-. Definire *Diritto*, *Storia* e *Salvezza* prescindendo dall'uomo e dalla sua esperienza vitale sarebbe non solo irrealistico ma anche falso perché darebbe a queste realtà una consistenza 'autonoma' pre-umana ...quasi 'trascendentale' (a-priori), che ciò non sia possibile risulta palese.

In questo però Lonergan è già presente in modo pressoché costitutivo; la sua attenzione *alla conoscenza prima che all'essenza, al cosciente prima che al fattuale, al vissuto prima che al concettuale*, è già intervenuta a guidare la formalizzazione di base delle categorie semantiche che andremo ad utilizzare.

1. 2 Gerarchizzazione estensionale

Per articolare correttamente la riflessione sulla 'terna' in oggetto non è però sufficiente la –sola– formalizzazione del linguaggio... occorre farle seguire la 'gerarchizzazione estensionale' dei diversi elementi così definiti; si tratta cioè di esplicitare se e quali di essi siano 'previ' e quali 'susseguenti' in modo da evitare di 'predicarne' caratteristiche non adeguate perché fuori della 'estensione' dei predicati ...fuori del loro *dominio* di applicabilità (come potrebbe accadere se si predicasse la 'giuridicità' della Salvezza⁷).

Tale ordine 'estensionale' è presto fatto: Storia, Salvezza, Diritto. È *primo* ed è *previo* –dal punto di vista estensionale– ciò che permette l'esistenza di (oppure 'contiene') quanto lo segue: certamente non si dà Salvezza (per l'uomo) fuori della vita (umana), fuori –quindi– dalla Storia; allo stesso tempo –cattolicamente– il Diritto non può essere previo alla Salvezza.

Il Diritto va, pertanto, 'circostanziato' all'interno della Salvezza, la quale è realizzata da Dio all'interno della globalità della vita umana (la Storia).

Queste considerazioni introduttive non possono dimenticare il ruolo assegnato da Lonergan alla 'Storia': essa costituisce la terza delle otto "specializzazioni funzionali"... dopo *Lettura* ed *Interpretazione*. Va tuttavia osservato che ne "Il metodo" Lonergan –pur trattando direttamente e specificamente la questione– non ha formalizzato a sufficienza il proprio concetto di *Storia* come 'specializzazione' finendo per lasciare indistinto l'*oggetto storico* dal suo *studio*: la *Storia*, dalla *Storiografia* e queste dalla *storicità*⁸, né le poche righe sulla differenza tra Scienza e *Scholarship* alla fine del Capitolo nono (de "Il metodo") bastano a recuperare il problema⁹. Egli parla di 'come' *fare e studiare* correttamente 'Storia' ma l'*oggetto di studio* e la *Disciplina* che si applica ad essa

⁶ Altrimenti diventa soltanto una 'sensazione': ma chi è sottratto alla morte 'sperimenta' ben più di una sensazione!

⁷ Cosa, per altro, già avvenuta e sfociata nella questione sulla 'giustificazione' tra Protestanti e Cattolici.

⁸ Mentre, in fondo, sia la lettura che l'interpretazione sono ben distinte dal loro 'oggetto' che è il 'testo'.

non risultano adeguatamente distinti; la sua “Storia critica” è un *modo di studiare* la Storia o, se vogliamo, d’individuare e ricostruirla... ma questo, di fatto, è già *Storiografia*.

2. GIURIDICITÀ E STORICITÀ

Il tema della storicità è di grande interesse per il campo giuridico poiché ne costituisce – inconsapevolmente per i più – uno degli elementi chiave dal punto di vista fondativo (epistemologico), tanto che si potrebbero opportunamente distinguere e dividere le “Teorie generali del Diritto” in due grandi famiglie, a seconda che si ponga il Diritto [a] *dentro* o [b] *fuori della Storia*, intesa come ‘*summa*’ dell’agire umano, costitutivamente soggetto o no alla storicità¹⁰; Contrattualismo o Giusnaturalismo –solo per indicare due filoni classici– indicano bene la circostanza¹¹. Il tema si pone in modo ancor più pressante quando si accetti non solo di utilizzare il –pericolosissimo– linguaggio del Diritto naturale e/o divino¹², ma quando se ne postulino le categorie stesse in modo ‘ontologico’, presumendo di fatto che esista un ‘Diritto’ fuori della Storia... una sorta di trascendentale-giuridico che preceda lo stesso vivere umano, mentre si tratta – in realtà – di ‘concetti’ solo *analogici*¹³.

In questa prospettiva merita certamente attenzione la riflessione di un teologo e canonista contemporaneo di B. Lonergan (forse addirittura suo studente in Gregoriana, dove si addottorò in Teologia nei primi anni ’50) che, seppure con linguaggio molto diverso, ne condivide in profondità le concezioni¹⁴; si tratta dello spagnolo T. Jiménez Urresti (1924-1997) che assume in pienezza la Storia quale elemento fondamentale per il Diritto... tanto ‘fondamentale’ da renderla addirittura

⁹ Cfr. B. LONERGAN, *Il metodo*, 264.

¹⁰ Ho introdotto e trattato ampiamente questa tematica nella “Prima Giornata Canonistica Interdisciplinare” del marzo 2006 presso la Pontificia Università Lateranense: P. GHERRI (ed.), *Categorialità e trascendentalità del Diritto*, Città del Vaticano, 2007.

¹¹ Nonostante la cosa sia ormai più che trascurata a livello teoretico, tanto Kant che Hegel hanno professato di fatto una concezione ‘trascendentale’ –e pertanto a-storica– del Diritto, non meno dei giusnaturalisti rinascimentali e dei razionalisti illuministi che li precedettero.

¹² Qualcosa in questa prospettiva ho cercato di esprimere (assolutamente controcorrente) nella comunicazione letta al XIII Convegno internazionale della “*Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo*” (Venezia 17-21 settembre 2008): P. GHERRI, “*Ius divinum*”: *inadeguatezza di una formula testuale*, in AA.VV., *Il Ius divinum nella vita della Chiesa*, Venezia, [attualmente in stampa].

¹³ Come lucidamente ha spiegato J. Maritain: «per quanto riguarda la legge naturale, notiamo che il termine stesso di ‘legge’ implica un pericolo di malinteso, poiché la più ovvia ed immediata nozione di legge che noi abbiamo è quella della legge scritta, cioè della legge positiva; di conseguenza corriamo il rischio di concepire la legge naturale ed ogni specie di legge secondo il modello di legge più conosciuto da noi, cioè la legge scritta, e di dimenticare il carattere analogico della nozione di legge. Questo carattere analogico mi sembra evidenziato dalla nozione stessa di legge eterna. Dio non è un legislatore come gli altri, come un parlamentare o come un presidente della repubblica. La comunità che Egli guida è l’universo della creazione. La legge eterna non è scritta sulla carta, ma è promulgata nell’intelligenza divina ed in se stessa è conosciuta unicamente da Dio e da coloro che vedono Dio nella sua essenza. ...questa legge eterna è così infinitamente distinta dalla legge scritta umana quanto l’essenza divina dall’essere creato». F. VIOLA, *Jaques Maritain, nove lezioni sulla legge naturale*, Milano, 1985, 61; 62

¹⁴ E che una parte –assolutamente minoritaria– della dottrina canonistica attuale (nord americana) propone di fatto ‘in tandem’ con Lonergan stesso dal punto di vista ‘metodologico’.

‘fondativa’.

Per T. Jiménez Urresti la Storia non è soltanto il “*medium in quo*” del Diritto: un puro *accidens* che lo lega al qui-adesso modellandolo e –secondo qualcuno– snaturandolo dalla sua ontologia più profonda¹⁵, ma assume addirittura una triplice funzione ‘causale’ (secondo la concezione ‘classica’) del Diritto stesso: causalità efficiente: “*medium a quo*”, causalità finale e causalità strumentale: “*medium quo*”. In tal modo non esiste Diritto se non [a] *dalla-Storia*, [b] *per-la-Storia*, [c] *nella-Storia* ed [d] *attraverso-la-Storia*! Il Diritto è una delle esperienze umane più tipicamente ‘storiche’... o forse: una delle esperienze storiche, perché tipicamente ‘umane’¹⁶.

Al di là dei ragionamenti più improbabili che moralisti e teologi (metafisici compresi) hanno fatto nei secoli sul Diritto e sulla sua natura per connetterlo più o meno direttamente a Dio stesso (in una prospettiva di trascendentalità ed a-storicità del Diritto), rimane però un fulcro imprescindibile: [a] *il Diritto riguarda solo l’agire umano*, [b] *tale agire si realizza solo nel tempo*, [c] *non si dà quindi Diritto fuori dal tempo...* quel tempo che solo se davvero ‘umano’ –poiché e quando consapevole– diventa ‘Storia’, visto che i millenni necessari al decadimento di un isotopo radioattivo non creano ‘Storia’, né così sono concepiti e percepiti dalla Fisica scientifica che li tratta come meri ‘fatti’.

In questo la Gnoseologia lonerganiana rimane di grandissima efficacia: sono l’*intellezione* ed il *giudizio* che fanno la Storia, non il tempo... è la *decisione* poi che apre al Diritto, che non è mai una realtà inconsapevole ma presuppone sempre conoscenza e volontà, non solo nel Legislatore e nel Giudice, ma molto di più nell’uomo che vive (o voglia vivere) giuridicamente ...come, d’altra parte, anche per l’Etica e la Morale.

Certo, per parlare correttamente di giuridicità e storicità (Diritto e Storia) è necessario intendere la Storia, come fa Lonergan, in chiave ‘generale’ (cioè non biografico-individuale) secondo una prospettiva che veda l’uomo non da solo, isolato, ma integrato nella relazione –almeno di compresenza– con altri uomini che ne condividano insieme spazi e tempi... La Storia/Storiografia in senso proprio diventa così la

lettura tendenziale ed unitaria delle ‘variazioni’ relazionali (Δ) generate dalle diverse ‘scelte’ comportamentali umane all’interno di determinati contesti spazio-temporali sufficientemente ampi da contenere e riguardare quantità significative di soggetti umani in qualche modo connessi con tali variazioni, tanto da esserne al contempo

¹⁵ Il Diritto divino e naturale, puro, come esistono nella mente e volontà di Dio ma che la durezza del cuore umano impedisce di ‘applicare’ fino in fondo.

¹⁶ Cfr. P. GHERRI, *Relatività e storicità: la natura categoriale del Diritto canonico secondo T. Jimenez Urresti*, in P. GHERRI (ed.), *Categorialità e trascendentalità del Diritto*, Città del Vaticano, 2007, 163-198 (anche in: *Apollinaris*, LXXIX (2006), 163-198).

*autori e destinatari*¹⁷.

È solo all'interno di questa 'Storia', intesa come 'contesto' umano, che è possibile parlare di Diritto, o meglio di giuridicità.

Si potrebbe, anzi, dire che le diverse opzioni e scelte poste dagli uomini diventano 'Diritto' solo *se e quando* entrano nella Storia, oppure: assumono rilevanza giuridica solo all'interno di determinati 'contesti' umani caratterizzati da comprensione e volontà¹⁸.

Concretamente: non si dà Diritto/giuridicità tra due persone soltanto ...la giuridicità chiede un 'ambiente' più ampio... chiede un contesto sociale –e quindi 'storico'– che possa 'vedere', 'riconoscere' e 'qualificare' le relazioni e le loro caratteristiche e conseguenze. Ancora: non si dà mai un Diritto in astratto, è la Legge che può e deve essere astratta, il Diritto invece è sempre concreto: la legittima spettanza di 'qualcuno' verso 'qualcun altro'... Proprio come accade –e deve accadere– laddove si pronuncia il Diritto: nella *Iuris-dictio*, cioè, nella sentenza giudiziale pronunciata da Sempronio tra Tizio e Caio.

Una delle migliori teorizzazioni del Diritto oggi disponibili in questa prospettiva assolutamente 'storica' è quella del fiorentino Paolo Grossi (oggi Giudice costituzionale) che indica il Diritto come "ordinamento osservato"¹⁹, mostrandone l'intrinseca dipendenza dalla 'Storia' come unico contesto capace di generarlo:

«il Diritto [...] non si proietta dall'esterno, magari dall'alto, sulla Storia usandole violenza o, comunque, imprigionandola, ma è esso stesso Storia, Storia vivente, sua dimensione imprescindibile. [...] Il Diritto non è un'invenzione dei palazzi del potere, ma appartiene al livello basso ma vitale della esperienza quotidiana»²⁰.

Solo, infatti, laddove l'agire umano chieda, al di là della disponibilità –anche virtuosa– di *qualche singolo*, che *tutti* adottino comportamenti utili all'intera collettività per il "bene comune d'ordine" (direbbe Lonergan) nasce il Diritto come auto-organizzazione –condivisa teoreticamente ed

¹⁷ Nella Storia «l'attenzione è concentrata sul campo comune [...]. Tuttavia, questo campo comune non è semplicemente un'area nella quale le biografie potrebbero coincidere. C'è un processo sociale e culturale, il quale non è la pura somma delle parole e dei fatti dei singoli individui. C'è un'unità che va sviluppandosi e/o deteriorandosi costituita da cooperazioni, istituzioni, relazioni personali, da un bene d'ordine che funziona e/o non funziona, dalla realizzazione comune di valori e disvalori originanti e terminali. Entro siffatti processi noi viviamo la nostra vita. Di questi processi ognuno di noi di solito si accontenta di imparare quanto basta per attendere alle proprie cose e per adempiere i propri doveri pubblici. Cercare una visione del funzionamento effettivo del tutto o di una parte notevole di esso per un periodo significativo di tempo è il compito dello storico». B. LONERGAN, *Il metodo*, 214.

¹⁸ Occorre non dimenticare come 'errore' e 'violenza' siano i due principali tarli della giuridicità: ciò che accade in loro 'presenza' (che in realtà è una vera e propria 'assenza'!) ha buone probabilità di non ottenere esito alcuno per il futuro.

¹⁹ «Il Diritto non è soltanto ordinamento ma *ordinamento osservato*. [...] L'uso del termine 'osservanza', anziché 'obbedienza', vuol sottolineare una accettazione non interamente passiva della regola ma venata da nevrosi psicologiche di convinzione e, quindi, anche di consapevolezza». P. GROSSI, *Prima lezione di Diritto*, Roma-Bari, 2005, 5° ed., 19; 28.

²⁰ P. GROSSI, *Storicità del Diritto*, in P. GHERRI (ed.), *Categorialità e trascendentalità del Diritto*, Roma, 2007, 109.

applicata praticamente– per giungere a garantire ciò che ciascuno ritiene in qualche modo di sua spettanza all’interno di relazioni in sé non espressamente significative, come quelle con lo sconosciuto... il *tertium* (‘esistenziale’, ‘qualitativo’, non necessariamente ‘numerico’) in riferimento al quale sorge, appunto, il Diritto²¹.

Se si trattasse, infatti, di un “tu” in senso forte –la persona conosciuta ed amata– le logiche relazionali sarebbero ben differenti, non postulando il Diritto come ‘ordinamento relazionale’. Nei rapporti familiari ed amicali, infatti, dove *conoscenza*, *fiducia* ed *affetto* reggono la relazione in base a logiche di *solidarietà* e *condivisione*, non c’è bisogno del Diritto ...e proprio la paradossale necessità del Diritto in questi livelli relazionali rivela la loro –interventiva– assenza, come avviene, p.es., nel c.d. Diritto di famiglia, che nasce per tutelare i singoli rispetto alla ormai ‘terzietà’ degli ex-familiari: un vero intervento socio-istituzionale per il “bene comune d’ordine” perché chi prima era protetto dall’affetto, dalla stima, dall’amore, non resti in balia della sorte, allo sbando esistenziale, privo anche del necessario per sopravvivere ...*questo è (il) Diritto!*

Il legame tra Diritto e Storia però non è solo strettissimo sotto il profilo fattuale, ma risulta essere addirittura strutturale –ontologico– poiché il Diritto dipende in gran parte dal passato; di più: *il Diritto è frutto –solo– del passato-consapevole*. Il Diritto non nasce da una semplice e mera successione di fatti²², ma da una loro lettura cosciente che ne faccia emergere le ‘*species(facti)*’; tale lettura-consapevole ed organica dei fatti umani passati, però, è *la Storia*.

Il Diritto, in quanto indicazione operativa ‘presente’ in vista del futuro, esprime sempre una *ratio*, una comprensione ...un *insight*, cioè, dei fatti e –più profondamente– dell’agire umano tratto dalla Storia... tratto, cioè, da una comprensione organica ed organizzata del vivere comune all’interno dello stesso spazio-tempo in vista di un “bene comune d’ordine” ulteriore e futuro, di cui tutti e ciascuno i membri di una società umana potranno giovare.

Mi piace indicare –didatticamente– il Diritto come “*tecnica relazionale previa, concepita a posteriori*”²³ proprio per metterne in risalto la ‘dipendenza’ dal *passato*... da un passato –però– *conosciuto, ragionato* e ‘*criticato*’ –lonerganianamente– al punto da poter essere disarticolato in diverse componenti da riorganizzare in vista di un futuro più proficuo... o, almeno, meno dannoso. L’esempio più esplicito in questa prospettiva è l’evoluzione di un incrocio stradale che lo porti a diventare, nel tempo, una ‘rotonda’: [a] si parte dal semplice incrocio dove ‘chi c’è, passa’, com’era stato per secoli quando la circolazione era ridottissima e così pure le velocità di percorrenza, [b]

²¹ *Ius est in tertium*.

²² Non è assolutamente vero che “sbagliando s’impara”... Sbagliando, infatti, s’impara solo a sbagliare; è invece la conoscenza del proprio errore che porta insegnamento, nuova conoscenza, possibilità di non ripetere l’errore compreso come tale.

²³ Cfr. P. GHERRI, *Lezioni di Teologia del Diritto canonico*, Roma, 2004, ____.

aumentando il traffico e la sua velocità, s'impone l'obbligo legale di dare la precedenza a destra, [c] dopo i primi incidenti mortali a causa dell'aumento del traffico si mette –almeno su due strade– lo “stop”, [d] dopo altri incidenti mortali, sempre per l'aumento del traffico –che è elemento semplicemente fenomenico–, si pone il semaforo, [e] a cui segue, dopo ulteriori morti, la ‘rotonda’ [f] all'interno della quale si può anche giungere ad elevare una piccola costruzione o porre un cartello che ostacoli la visibilità frontale, costringendo così forzatamente a ridurre la velocità d'immissione sulla nuova strada.

Si può e si deve dire che la normazione giuridica –è implicato il Codice della strada– di quell'incrocio è mutata condizionando il futuro (come ci si deve comportare quando si passa di lì) a partire dal passato (che cosa è successo nel tempo)... un passato specifico, legato a differenti circostanze spazio-temporali: all'inizio del Novecento circolavano solo pedoni, biciclette e carretti trainati da animali, qualche automobile alla settimana ...e ci si fermava pure in mezzo agli incroci a salutarsi e chiacchierare; dopo il 2000 sono migliaia i veicoli a motore che lo attraversano quotidianamente... proprio la ‘storicità’ impedisce –paradossalmente– di affermare che si tratta sempre dello ‘stesso’ incrocio... e la riflessione sull'evoluzione della sua fruizione (ciò che chiamiamo ‘Storia’) ne chiede un rinnovamento per una migliore gestione e funzionalità.

È così che nasce ed evolve il Diritto: *a partire dalla Storia, in ragione della storicità*.

L'evoluzione di ciò che noi occidentali chiamiamo Diritto per antonomasia, il Diritto romano, esplicita con chiarezza questa stessa prospettiva ‘evolutiva’.

Non si parte da norme e regole (Leggi) date una volta per tutte *ab origine* per l'umanità intera²⁴; si parte, invece, dalla vita di una comunità sociale organica ed organizzata –la *sola* città di Roma– in cui proprio l'organicità fa risaltare le non-eventuali violazioni ed incongruenze del vivere insieme nello stesso spazio-tempo (la *civitas*, l'*urbs*). Tali violazioni, all'interno di questa struttura circoscritta, organica ed organizzata, non ammettono la rappresaglia privata della vendetta, ma chiedono che un ‘terzo’ valuti della reale plausibilità e consistenza del danno denunciato a causa della violazione subita; sarà solo il Pretore ad autorizzare la portata e l'esecuzione della legittima ‘rivalsa’ da parte di chi abbia subito violazione. È così che nascono a Roma le *actiones* che il Magistrato ‘concede’ a chi abbia dimostrato davanti a lui di aver subito un torto, un danno: dalle *actiones* più elementari come la *manus iniectio* con cui si autorizza il derubato ad entrare in casa del ladro per riprendersi il maltolto²⁵, alle *actiones* più teoretiche –quasi mistiche– come l'*actio per*

²⁴ Come voleva il Giusnaturalismo razionalista settecentesco che vide nel Diritto romano il c.d. Diritto naturale sempre e comunque valido ...*etsi Deus non daretur* (rincarava Grozio), e neppure quello ‘romano’ antico di Ulpiano, per il quale: «*Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit*». *Digesta Iustiniani*, 1.1.1.3 (ULPIANUS, *liber primus Institutionum*).

²⁵ Senza essere considerato lui pure ladro, a sua volta.

sacramentum in cui ci si sfida al giuramento dinnanzi alla divinità, sotto il deterrente dello spergiuro –colpa pubblica²⁶–. Solo ben più tardi la lunga serie di *actiones* ripetutamente concesse in pari –o equivalenti– situazioni portò gli studiosi della Giurisprudenza (i giureconsulti, non i Magistrati) a porre in risalto dei veri e propri ‘diritti’ (*Iura*) che l’organicità ed organizzazione del vivere sociale finì per assumere come irrinunciabilmente riconosciuti ad ogni cittadino romano (il *civis*, da cui “*Ius civile*”). Passando dalla Repubblica al Dominato le maggiori istanze furono progressivamente fissate in *Leges*, vuoi per volere del Senato che degli Imperatori, e progressivamente estese alla maggior parte dei cittadini dell’Impero, divenendo quasi universali. Le *actiones* divennero così *Iura* ed infine *Leges*: il *passato* –conosciuto, studiato ed interpretato– offre, così al *presente* un modo certo di organizzare anche il *futuro* della vita della comunità ...e di comunità sempre più grandi e complesse.

Per altra via –più teoretica, per quanto non meno pratica e fenomenicamente avvertita– si potrebbe giungere alla stessa conclusione attraverso il magnifico interessamento di L. Lombardi Vallauri che si chiese che cosa –non– sia diventato progressivamente ‘oggetto’ di Diritto nel vivere umano²⁷. La risposta, pur articolatissima dell’autore– è semplice: tutto! Di fatto ogni volta che qualunque cosa – in passato– abbia creato motivi d’intralcio allo spedito progredire del vivere di una società umana, non si è esitato a porre norme giuridiche in tale materia... dall’eredità ai rapporti sessuali: pragmaticamente «la *prima* impressione è che appartengano al giuridico le cose sordide, o forse meglio –aristotelicamente– le cose “utili e necessarie”, e al metagiuridico –sempre aristotelicamente– le cose “belle”»²⁸ ...col ‘dubbio’ dello stesso autore che:

«la nostra sensazione di strano o di ridicolo viene soltanto da una castigatezza pandettistica, o vittoriana, in ogni caso borghese-razionale-laica-moderna, oppure anche da un’inespressa intuizione che *il* Diritto, di certe cose, farebbe bene, per sua essenza, a non occuparsi»²⁹.

La questione, tuttavia, non riguarda soltanto il passato, con ciò che le diverse legislazioni di ogni ordine e grado ci hanno trasmesso, ma molto maggiormente il presente in cui, dopo aver impostato le risposte alle –grandi– ‘necessità sociali’, si è ormai passati senza remora alcuna alla volontà di stabilire per Legge non solo ciò che sarebbe possibile oggetto di ‘interesse/utilità’ per molti, ma

²⁶ Per cui si paga una cauzione del valore del sacrificio espiatorio da effettuare agli dei dopo che sicuramente uno dei contendenti avrà spergiurato.

²⁷ Cfr. L. LOMBARDI VALLAURI, *Giuridico e metagiuridico: Diritto e dimensioni profonde della persona*, in R. ORECCHIA (cur.), *Il problema del metagiuridico nell’esperienza contemporanea del diritto, I doveri fondamentali dell’uomo nella società dei diritti, Il diritto e alcune discipline di nuova frontiera*. Atti del 14. Congresso nazionale. Palermo, 12-15 maggio 1983, Milano, 1984, 57-82. «Le conclusioni più probabili sono nel senso che lo stesso Diritto statale (e a maggior ragione il Diritto nelle sue ramificazioni extrastatali) si è mostrato storicamente di una versatilità estrema, occupandosi, a seconda dei tempi e dei luoghi, più o meno di tutto». *Ivi*, 60.

²⁸ *Ibidem*.

²⁹ L. LOMBARDI VALLAURI, *Giuridico*, 63.

anche di ‘desiderio’ per ‘alcuni’³⁰.

La discussa Legge afgana –islamica dal punto di vista della storicità³¹– sui doveri coniugali della moglie del maggio 2009³² è evidente: in essa si fissa che il marito ha diritto al rapporto coniugale almeno ogni 4 giorni³³... al di là dell’approvazione o meno della Legge, conta la sua proposizione di principio: anche la frequenza del rapporto sessuale coniugale può esser definita per Legge, diventare ‘Diritto’ in un preciso spazio-tempo dipendente da altri precisi spazio-tempi che li hanno preceduti³⁴.

Non diverse sono le considerazioni da farsi nella (civilissima) Europa post-cristiana a riguardo delle discriminazioni sessuali, ultimamente oggetto di normativa comunitaria in tema di c.d. omofobia³⁵, oppure circa la decadenza delle ‘classificazioni’ dei comportamenti sessuali ‘secondo’ o ‘contro-natura’³⁶, l’identificazione sessuale dei ‘genitori’³⁷... ecc.

Di più, sotto quel profilo particolare della storicità che è la ‘cultura dominante’: si continua ad assistere nel mondo alla nascita di ‘partiti politici’ in materia sessuale: quello pedofilo olandese³⁸, quello del sesso australiano³⁹ (in realtà ‘secondo’ a quello “dell’amore” nato in Italia nel 1991)... nei cui ‘programmi’ politici è espresso l’intento programmatico di *intervenire nell’ambito legislativo* per normare in modo diverso dall’attuale tale materia all’interno degli Stati in questione.

Ne emerge con chiarezza come non ci siano ‘materie’ di per sé passibili di giuridizzazione –o addirittura *giuridiche per natura*, ontologicamente– ed altre *escluse a priori* dalla giuridicità, ma qualunque ambito di vita umana può diventare oggetto di normazione giuridica a seconda dei diversi spazi-tempi... in funzione-ragione della storicità del vivere umano.

Esattamente com’è accaduto anche per quella comunità tutta *sui generis* che è la Chiesa la quale, dopo solo qualche decennio di dominio dello Spirito attraverso il libero carisma, ha dovuto


³⁰ Cfr. S. BELARDINELLI, “Normalità” e “Regola” nel vivere sociale, in P. GHERRI (ED.), *Norme e regole nella vita e nel Diritto*, Città del Vaticano, 2009, 61-73.

³¹ E valevole per una sola sotto-etnia confessionale «la riforma riguarda solo gli sciiti, per lo più appartenenti all’etnia hazara».

³² *Afghanistan: diventa legale lo stupro della moglie*, in *Il Sole 24 ore*, 31 marzo 2009.

³³ «All’articolo 132 la nuova Legge stabilisce che le mogli devono assecondare i desideri sessuali dei loro mariti e prevede che un uomo possa aspettarsi di avere rapporti con la moglie “almeno una volta ogni quattro notti”, a meno che la consorte non sia indisposta». *Afghanistan*.

³⁴ Senza dimenticare che lo stesso Diritto canonico codificato all’inizio del XX sec. prevedeva espressamente uno “*Ius in corpus*” nei confronti del coniuge e tanto la dottrina canonistica che la Morale parlavano di veri e propri ‘doveri coniugali’ spettanti *ex debito iustitiae*.

³⁵ Cfr. *Risoluzione del parlamento europeo sull’omofobia in Europa*, del 18 gennaio 2006, 

³⁶ Cfr. TRIBUNALE CIVILE DI GELA, *Sentenza di condanna* 9 febbraio 2006, (http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/files/003208_resource1_orig.doc).

³⁷ Cfr. T. DAMASCELLI, *Inghilterra, vietato dire "mamma" e "papà" a scuola*, in *Il Giornale*, 31 gennaio 2008.

³⁸ Cfr. <http://www.repubblica.it/2006/05/sezioni/esteri/prtito-dei-pedofili/prtito-dei-pedofili/prtito-dei-pedofili.html>.

³⁹ Cfr. <http://oknotizie.virgilio.it/go.php?us=48f158f82c4ef500>; <http://www.articolionline.net/2008/11/in-australia-nasce-il-partito-del-sesso.html>.

‘leggersi’ nel proprio spazio-tempo ed adottare vere norme giuridiche come quella del c.d. Concilio di Gerusalemme (At 15) in cui, non solo si dichiara non-necessaria la circoncisione per essere cristiani (ritenuta una norma spazio-temporale superata), ma s’impone la decadenza di ogni discriminazione tra cristiani circoncisi e non-circoncisi e l’unicità della Mensa eucaristica.

Similmente accadrà in svariate occasioni e circostanze –si dice giustamente ‘storiche’– per il necessario nascere di nuove ulteriori norme e regole... che ad oggi formano il Diritto canonico, fissato in gran parte nei due Codici: quello latino (CIC) e quello orientale (CCEO)... due normative differenti per due spazio-tempi diversi ...anche se contemporanei.

3. SALVEZZA

Questa ‘natura’ del Diritto –completamente intra-storica ed assolutamente ‘umana’– quando posta in relazione alla ‘Salvezza’, non può che accentuarne la storicità: solo l’uomo consapevole-di-sé e delle sue azioni può rendersi conto della necessità di essere liberato da un passato spesso oscuro – prevalente e predominante– per potersi affidare ad una diversa/nuova relazione (Δ) con Dio e col resto dell’umanità, una Salvezza, tuttavia, che non è sradicamento dalla storicità, uscita o fuga dallo spazio-tempo –a cui cristianamente appartengono anche il perdono e la redenzione– ma una nuova immissione in essa con la consapevolezza della propria libertà nuovamente offerta da Dio. L’opera redentrice di Cristo, d’altra parte, si è attuata proprio nella Storia e ‘storicamente’, come vuole affermare l’uso della categoria di ‘Incarnazione’, così saldamente ripresa e riaffermata dalla dottrina conciliare.

Trattare tuttavia del tema *Salvezza-e-Diritto* è ancora oggi qualcosa di pressoché impossibile alla grande maggioranza dei soggetti... servirebbero tutte e tre le ‘conversioni’ lonergiane e poi forse ancora altro...

Al di là, infatti del concetto di “giustificazione”, sul quale ormai dottrinalmente Protestanti e Cattolici hanno finalmente raggiunto un’intesa –teoretica, per quanto sostanziale⁴⁰, restano aperti una miriade di problemi –quasi tutti ‘a-critici’, come direbbe Lonergan– che ostacolano anche solo la *lettura* della realtà e della situazione di fatto da prendere in esame. Concretamente, anche stimati canonisti negli ultimi decenni sono scivolati su questo piano sdruciolevole, giungendo ad affermare, p. es., che:

«tutti sappiamo che, in vista della Salvezza, la norma positiva può sempre essere superata facendo ricorso alla “epikeia”, alla dispensa o ad altri istituti, in cui si manifesta l’elasticità dell’ordinamento canonico. Ma proprio questa possibilità di ricorso all’“epikeia” o alla

⁴⁰ Cfr. *Dichiarazione congiunta sulla dottrina della giustificazione*, 31 ottobre 1999 (http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/documents/rc_pc_chrstuni_doc_31101999_cath-luth-joint-declaration_it.html).

dispensa dimostrano che, in linea di principio, l'*Ordinamento canonico considera la singola norma disciplinare come vincolante per la Salvezza*»⁴¹;

ed anche:

«il Diritto ecclesiale positivo, allora, è una manifestazione della reintegrazione dell'uomo e della vittoria sul peccato, perché non solo fa sì che sia superata la sfiducia nei rapporti tra gli uomini, sia vinta la divisione e siano attuate le possibilità di convivenza, sulla base del rispetto della dignità di ogni uomo e dei suoi diritti inalienabili, ma promuove la comunione con Dio e fra gli uomini *in ordine alla Salvezza dei membri della comunità ecclesiale*»⁴².

Senza metter di fatto mano ad una previa ri-scrittura, pressoché completa, della “Teoria generale di Diritto” –soprattutto canonico– non appare oggi possibile in ambito ‘ecclesiastico’ affrontare una tematica così complessa, soprattutto per la *carezza della necessaria ‘criticità’* di cui B. Lonergan si è fatto portatore anche in ambito teologico; proprio la *gerarchizzazione estensionale* evocata in precedenza: Storia, Salvezza, Diritto, offre però il giusto palinsesto per impostare efficacemente –e con correttezza dogmatica– il tema.

Ciò non toglie che si possa comunque affermare con certezza che all’interno della fase ‘intra-storica’ della Salvezza cristiana, inaugurata da Cristo in attesa della Parusia, può trovare spazio anche il Diritto –tanto civile che canonico– quale supporto alla costruzione di quel “bene comune d’ordine” che dovrebbe costituire la meta di ogni azione umana di buona volontà.

4. FORMAZIONE

‘Ambientare’ questo genere di tematiche all’interno dell’orizzonte della “formazione umana e dei modelli di educazione” appare non solo proficuo, ma del tutto irrinunciabile poiché il Diritto –in tutte le sue espressioni antropologiche, etnologiche e sociologiche– costituisce una delle maggiori e più efficaci forme di ‘memoria’ istituzionale del passato, base irrinunciabile per la costruzione di futuri ‘possibili’ (contro idealismi ed ideologie) e ‘stabili’ (contro relativismi e nihilismi) di ‘bene comune’ ...e forse non solo “d’ordine”.

Che il Diritto, infatti, giochi un ruolo importante dal punto di vista educativo in quanto ‘sintesi’ operativa di una già effettuata *comprensione* della Storia umana, almeno in alcune sue specifiche componenti relazionali (non solo materiali ma anche spirituali e religiose ...o, almeno, assiologiche) è consapevolezza ormai acquisita da tempo.

È anche, in effetti, la costante posizione della Chiesa che ha sempre tenuto in grande considerazione

⁴¹ E. CORECCO, *Il valore della norma canonica in rapporto alla Salvezza. Prolusione per il conferimento della laurea "honoris causa"* (Università Cattolica di Lublino, 23 maggio 1994), in: E. CORECCO (G. BORGONOVO - A. CATTANEO, curr.) *Ius et communio*, Casale Monferrato - Lugano 1997, Vol. I, p. 64, corsivo nostro.

la portata e funzione ‘pedagogica’ del Diritto (anche statale-civile), soprattutto a livello sociale e pre-individuale. È quanto –anche– la stessa ‘storia della Salvezza’ ci tramanda attraverso l’insuperabile ‘tensione’ tra una “*Torah*” vista come ‘istruzione’ (ebraico) o come ‘legge’ (greco): quel ‘pedagogo’ a cui Dio avrebbe affidato l’umanità –almeno– per tutto il tempo in cui la sua paternità misericordiosa non aveva ancora potuto manifestarsi storicamente nel Cristo salvatore.

Paolo Gherri (Pont. Univ. Lateranense - Roma)

⁴² G. GHIRLANDA, *Introduzione al diritto ecclesiale*, Casale Monferrato (AL), 1993, 21, corsivo nostro.